

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 16 aprile 2004****su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Consiglio relativa a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro****(COM(2004) 39 definitivo)****(CON/2004/13)****(2004/C 134/07)**

1. Il 16 febbraio 2004 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea la richiesta di un parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio relativa a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (di seguito «regolamento proposto»).
2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 123, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Considerazioni di carattere generale

3. Secondo la relazione della Commissione, il regolamento proposto regola l'uso dei termini «euro» ed «euro cent» e del simbolo euro (EUR) che compaiono sugli oggetti metallici aventi la parvenza e/o le caratteristiche tecniche di monete metalliche (medaglie e gettoni) e definisce i livelli di similitudine di medaglie e gettoni rispetto alle monete metalliche in euro che dovrebbero essere vietati. L'obiettivo del regolamento proposto è quello di proteggere il pubblico da frodi o confusioni sulle monete metalliche in euro, in quanto esso potrebbe essere indotto a credere che medaglie e gettoni abbiano corso legale qualora vi appaiano i termini «euro», «euro cent» o il simbolo dell'euro; inoltre, qualora le dimensioni e caratteristiche delle medaglie e gettoni fossero simili a quelle delle monete in euro, essi potrebbero essere utilizzati in modo illecito nei distributori automatici a moneta. Il regolamento proposto istituisce al contempo condizioni paritarie per la produzione di tali medaglie e gettoni. La BCE concorda con gli obiettivi posti alla base del regolamento proposto e condivide le preoccupazioni derivanti dai rischi di confusione e/o di frodi dovuti alla somiglianza delle medaglie e dei gettoni alle monete metalliche in euro.
4. La BCE ritiene che il regolamento proposto rappresenti il risultato della valutazione da parte della Commissione dell'esigenza di intraprendere ulteriori iniziative a livello comunitario, come previsto nel periodo finale dell'articolo 3 della Raccomandazione della Commissione 200/664/CE del 19 agosto 2002 relativa a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (di seguito «raccomandazione») ⁽¹⁾. Il regolamento proposto porrà il divieto di

produrre e vendere, importare e distribuire in vista della vendita o ad alti fini commerciali, medaglie e gettoni che presentino determinate caratteristiche estetiche o che abbiano una determinata taglia simile a quella delle monete in euro. La BCE sostiene la necessità di ulteriori iniziative in questo campo a livello comunitario e si rallegra del fatto che la Commissione abbia deciso a tal fine di ricorrere allo strumento del regolamento. Tale approccio rende più uniforme nell'Unione europea l'applicazione delle disposizioni protettive contenute nel regolamento proposto e garantisce condizioni sufficientemente paritarie a tutti gli operatori economici impegnati nell'attività di produzione, distribuzione, importazione o vendita di medaglie e gettoni. Inoltre, la BCE considera che l'adozione del regolamento proposto costituisca una misura appropriata per assicurare l'integrità delle monete metalliche in euro quale mezzo di pagamento.

Considerazioni di dettaglio

5. Il regolamento proposto stabilisce preliminarmente una serie di definizioni. La BCE prende nota del fatto che la definizione di «medaglie e gettoni» dettata nell'articolo 1, lettera c) del regolamento proposto migliora la definizione contenuta nell'articolo 1, lettera c) della raccomandazione. In particolare, la nuova definizione esclude specificamente dalla sua portata gli stampi destinati alla coniazione delle monete. Ulteriormente, nella nuova definizione vengono inclusi medaglie e gettoni aventi le caratteristiche tecniche delle monete e non solo quelli che ne hanno la parvenza. A questo riguardo, la BCE accoglie con favore l'accuratezza e l'ampia portata della nuova definizione di «medaglie e gettoni» che offre maggiore certezza del diritto e che renderà possibile un'effettiva applicazione del regolamento proposto.
6. Con riferimento alla lista di autorità designate contenuta nell'allegato II, sebbene la BCE riconosca che è probabile che tali autorità designate non saranno diverse da quelle già incaricate del conio delle monete all'interno degli Stati membri, essa ritiene comunque che gli Stati membri potrebbero, ai fini del regolamento proposto, voler designare autorità diverse. La BCE propone pertanto che, in seguito all'adozione del regolamento proposto, gli Stati membri rendano note le proprie «autorità designate».

⁽¹⁾ GU L 225 del 22.8.2002, pag. 34.

7. La BCE approva altresì la definizione di «banda di riferimento» contenuta nell'articolo 1, lett. g) del regolamento proposto, che rimanda al significato ad essa attribuito nella sezione 1 dell'allegato III. La sezione 1, lett. a) definisce la banda di riferimento relativa alle dimensioni delle medaglie e gettoni come «l'insieme delle combinazioni dei valori per diametro e dei valori per altezza del bordo compresi rispettivamente nel margine di riferimento per diametro e nel margine di riferimento per altezza del bordo». La sezione 1, lett. b) e c), stabilisce le specifiche tecniche del «margine di riferimento per diametro» e del «margine di riferimento per altezza del bordo». La BCE ritiene che l'inclusione della definizione di «banda di riferimento» nel regolamento proposto accresce la certezza del diritto nell'applicazione del regolamento proposto in quanto esso fissa le specifiche tecniche per determinare quali medaglie e gettoni siano proibiti e di conseguenza mette in grado il pubblico, in particolare i fabbricanti e i commercianti al dettaglio, di acquisire consapevolezza con riguardo agli obblighi giuridici incombenti nello svolgimento dell'attività di produzione e/o vendita di medaglie e gettoni.
8. La BCE approva le disposizioni protettive contenute nell'articolo 2 del regolamento proposto. Esse coprono situazioni nelle quali, per la loro parvenza o per le dimensioni, le medaglie o i gettoni potrebbero essere erroneamente confusi con monete metalliche in euro autentiche. In particolare, la BCE prende atto del fatto che all'interno dell'articolo 2, lett. a) e b) si distingue chiaramente tra medaglie e gettoni in cui appaiono i termini «euro», «euro cent» o il simbolo dell'euro e quelli che semplicemente ricadono nella banda di riferimento, a prescindere dal fatto che in essi appaiano o meno tali termini o il simbolo. A tale riguardo, il divieto di produrre e vendere, importare e distribuire in vista della vendita o ad alti fini commerciali, entrambe le categorie di medaglie e gettoni, sembra sufficiente a prevenire qualunque rischio di confusione nel pubblico. Le medesime considerazioni sulla prevenzione dei rischi di confusione valgono per la proibizione contenuta nell'articolo 2, lett. c) del regolamento proposto, in relazione a medaglie e gettoni sulla cui superficie figurino un qualunque disegno che sia «simile a uno qualsiasi dei disegni nazionali del diritto o del rovescio comune delle monete metalliche in euro, oppure è identico o simile al disegno del contorno della moneta da 2 euro». La BCE tuttavia prende atto del fatto che il riferimento a un «simbolo dell'euro o un simbolo simile a quello dell'euro abbinato a un'indicazione di valore nominale», come indicato nell'articolo 2, lett. b) della raccomandazione, non è stato incluso nell'articolo 2 del regolamento proposto. La BCE ritiene che sarebbe opportuno riprodurre tale riferimento nel regolamento proposto visto che anche l'uso di tali simboli potrebbe confondere il pubblico. La BCE è del parere che l'inclusione di tale riferimento amplierebbe la portata e accrescerebbe l'effettività delle disposizioni protettive.
9. L'articolo 3 del regolamento proposto prevede delle eccezioni alle disposizioni protettive sopra analizzate. La BCE nota che tale disposizione copre medaglie e gettoni che non possono essere confusi con monete in euro o perché la loro dimensione è al di fuori della banda di riferimento, anche se in essi sono presenti i termini «euro» o «euro cent» o il simbolo dell'euro, senza che sia associato un valore nominale o, pur rientrando per dimensione nella banda di riferimento, per la loro forma o composizione. La BCE intende che il rischio di confusione rappresentato da tali medaglie e gettoni è considerato talmente marginale che esse dovrebbero essere permesse.
10. L'articolo 4 del regolamento proposto prevede un sistema di deroghe basato sull'autorizzazione da parte delle autorità designate dello Stato membro nel quale la medaglia o il gettone è prodotto o importato per la prima volta, o da parte della Commissione nel caso di richieste da parte di paesi terzi. La BCE nota che le autorizzazioni concesse in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, permetterebbero, nei casi in cui non vi sia alcun rischio di confusione, l'uso dei termini «euro» o «euro cent» a condizioni di utilizzazione prestabilite. Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 1, non prevede specifiche deroghe all'autorizzazione dell'uso del simbolo euro. La BCE non vede una ragione valida per differenziare tra l'uso del simbolo euro e quello dei termini «euro» e «euro cent». Inoltre, la relazione della Commissione, con riguardo all'articolo 4, paragrafo 1, fa riferimento espressamente alle deroghe specifiche dell'articolo 2, lettera a), quando vi sia, inter alia, «un uso pratico ... del simbolo euro». La BCE raccomanda di conseguenza l'inclusione di un riferimento al simbolo euro nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento proposto. La BCE intende altresì che laddove un'autorizzazione sia concessa, l'operatore economico considerato dello Stato membro deve essere chiaramente identificabile sulla superficie della medaglia o gettone e l'indicazione «senza corso legale» deve essere presente nel diritto o nel rovescio della medaglia o gettone. A tale proposito, la BCE invita ad introdurre nell'articolo 4, paragrafo 1, un riferimento alla dimensione minima dell'espressione «senza corso legale», poiché, in assenza di tale specificazione, vi è il pericolo che le lettere utilizzate siano tanto piccole da essere difficilmente leggibili. Inoltre, la BCE nota che le autorizzazioni concesse in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, riguardano medaglie e gettoni la cui dimensione rientra nella banda di riferimento, a condizione che non esistano rischi di confusione e che i requisiti relativi ai valori combinati di diametro e altezza del bordo e di diametro e proprietà del metallo siano rispettati. La BCE non pone obiezioni al sistema di deroghe istituito dall'articolo 4 del regolamento proposto, in quanto le medaglie e i gettoni autorizzati sono sottoposti al rispetto di severe condizioni estetiche o fisiche tese ad eliminare qualunque possibile rischio di confusione.

11. La BCE rileva che l'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento proposto attribuisce all'autorità designata dello Stato membro o alla Commissione, a seconda del caso, la competenza a dichiarare se un disegno è simile ad uno qualsiasi dei disegni nazionali del diritto o del rovescio comune delle monete metalliche in euro, oppure del contorno della moneta da 2 euro. Sebbene la BCE accolga favorevolmente il contenuto di tale disposizione, tuttavia desidera attirare l'attenzione del Consiglio sul fatto che essa non costituisce una deroga alle disposizioni protettive di cui all'articolo 2 del regolamento proposto, quanto piuttosto rappresenti il potere dichiarativo attribuito alle autorità degli Stati membri o alla Commissione. Nell'interesse della coerenza e certezza del diritto nell'applicazione del regolamento proposto, la BCE raccomanda lo spostamento all'articolo 2 del terzo paragrafo dell'articolo 4.
12. La BCE rileva che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento proposto contiene una disposizione transitoria che consente alle medaglie e gettoni messi in circolazione prima dell'entrata in vigore del regolamento proposto ma che non rispettano le disposizioni in esso contenute, di continuare ad essere utilizzate fino alla fine del 2012, al più tardi. La BCE ritiene che tale disposizione sia necessaria a soddisfare le legittime aspettative dei proprietari e/o detentori di tali medaglie e gettoni.
13. La BCE osserva inoltre che l'articolo 6 del regolamento proposto obbliga gli Stati membri ad adottare, entro il 1° gennaio 2005, disposizioni legislative, regolamentari e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, che dispongano le sanzioni applicabili per violazione del regolamento proposto. La BCE si rallegra di tale disposizione, dal momento che l'istituzione di un quadro giuridico sanzionatorio a livello degli Stati membri è indiscutibilmente necessario a garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni del regolamento proposto.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 aprile 2004.

Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET